

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA****II Sezione Civile**

Il Giudice Delegato, dott. Luigi Pagliuca

Letta l'istanza del liquidatore in data 6.10.20, con la quale chiede di essere esonerato dalla pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP;

Ritenuto che, contrariamente a quanto evidenziato nell'istanza, debba essere eseguita la pubblicità sul PVP. Invero ai sensi dell'art. 490, c. 1 cpc la pubblicità sul PVP deve avvenire in tutti i casi in cui per legge è previsto che dell'atto esecutivo debba essere data pubblicità. L'art. 14 novies, c. 2 legge 3/12 prevede appunto che dell'atto con cui è disposta la vendita sia data "*adeguata forma di pubblicità*", sicché deve ritenersi applicabile l'obbligo di pubblicità sul PVP anche in caso di vendita competitiva nell'ambito di una procedura di sovraindebitamento. Né a diversa conclusione può giungersi osservando che l'art 14 novies legge 3/12 non prevede detta forma di pubblicità, sol che si consideri che la legge sul sovraindebitamento è anteriore all'entrata in vigore della norma (art.13, comma 1, lett. b, n.1 del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n.83 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, che ha modificato l'art 490 cpc) che ha introdotto l'obbligo di pubblicità sul PVP.

**PQM**

Rigetta l'istanza e dispone che, a cura del liquidatore, sia curata la pubblicità della vendita sul PVP, con rispetto del termine minimo di 30 giorni tra pubblicità e data fissata per la presentazione delle offerte.

Si comunichi

Verona, 13/10/2020

**Il Giudice Delegato  
dott. Luigi Pagliuca**